

Redditi PF, Flat tax, Regimi speciali

Relatore: Giuseppe Avanzato e Sandra Pennacini



Detrazioni

Relatore: Sandra Pennacini



Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate nel prospetto.

FAMILIARI A CARICO				CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazione figli 21 anni o più
1	¹ C	CONIUGE		⁴	⁵			
2	F1	PRIMO FIGLIO	³ D			⁷	⁸	¹⁰
3	F	² A	D					
4	F	A	D					
5	F	A	D					
					7 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

Familiari a carico


L'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico", ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente.

In conseguenza dell'entrata in vigore dell'assegno unico, l'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l'articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l'effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:


- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- cessano di avere efficacia le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

Familiari a carico

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.



Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.



Per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. La casella va compilata dal figlio con meno di 21 anni anche se il genitore o i genitori di cui è a carico non fruiscono delle detrazioni per figli a carico.

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa

Se il documento che comprova la spesa è **intestato al figlio**, le spese devono essere ripartite **tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute**.

- Se si intende ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa è necessario annotare la percentuale di ripartizione (di conseguenza, lo «standard» è la ripartizione al 50% tra i genitori)
- Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso


Spese rimborsate

↪ Spese **risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto**, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

↪ Spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad **enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale** in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, **fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente** (punto 441 CU). Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della CU 2024

Spese rimborsate

Il medesimo principio si applica anche nell'ipotesi di **contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1.300,00 euro**. L'erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi.

 **Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all'importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati.** Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un'univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.

Spese rimborsate

Se le spese sono rimborsate nell'anno, la spesa viene indicata nel quadro RP al netto di tale rimborso.

Se le spese sono rimborsate in anni successivi, il rimborso viene tassato separatamente, (quadro RM rigo RM8).

Se il rimborso che avverrà in altra annualità è già quantificabile, la spesa può essere esposta già al netto nel quadro RP, al fine di evitare la tassazione separata all'atto dell'erogazione.

Reddito ed ammontare delle detrazioni concesse

La detrazione relativa ad alcune spese varia in base al reddito complessivo:

- 100% per redditi **fino a 120.000 euro**
- Oltre 120.000 euro di reddito, la detrazione decresce, fino ad **azzerarsi in caso di reddito pari o superiore a 240.000 euro**

Attenzione!

Rilevano anche i redditi assoggettati a cedolare secca e a imposta sostitutiva regime forfetario

Reddito ed ammontare delle detrazioni concesse

SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
12	Spese d'istruzione	da RP8 a RP13	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	da RP8 a RP13
13	Spese universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
14	Spese funebri	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
15	Spese per assistenza personale	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
17	Intermediazioni immobiliare	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	"	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	"
29	Spese veterinarie	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	RP14
30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi				

Condizioni

ATTENZIONE – La detrazione IRPEF 19% spetta a condizione che:

- **L'onere sia sostenuto in modalità tracciabile**

La tracciabilità non è richiesta:

- Per l'acquisto di medicinali
- Per l'acquisto di dispositivi medici
- Per le spese sanitarie rese da strutture pubbliche
- Per le spese sanitarie rese da strutture private


La modalità di pagamento può anche risultare dal documento di spesa

Condizioni


E' detraibile la spesa ***rimasta effettivamente a carico del contribuente***, al netto di contributi e rimborsi (es. bonus vista per acquisto occhiali)
Tuttavia, le spese rimborsate per effetto di polizza sanitaria possono essere integralmente portate in detrazione, poiché tale polizza non è detraibile.

I requisiti soggettivi e oggettivi

Ciascuna spesa può prevedere il rispetto di ulteriori condizioni:



Limiti minimi e massimi





Requisiti soggettivi e oggettivi (es. mutui: intestatari, valore dell'immobile, rinegoziazione)

Dichiarazione redditi PF precompilata e controlli formali

La dichiarazione precompilata redditi PF sarà disponibile nell'area riservata del contribuente a partire dal 30 aprile 2024; ad essa potrà accedere sia il contribuente in autonomia, purché disponga delle credenziali di accesso (SPID, CIE, CNS), sia l'intermediario delegato dal contribuente stesso (centro di assistenza fiscale o soggetto iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, abilitato allo svolgimento dell'assistenza fiscale).

Dichiarazione redditi PF precompilata e controlli formali

 I titolari di partita IVA che intendano utilizzare la precompilata dovranno vagliare i dati proposti con la massima attenzione; infatti, con la Risoluzione 13/E del 4 marzo 2024 l'Agenzia ha evidenziato che le CU relative a compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730 potranno, ancora per quest'anno, essere trasmesse entro il 31 ottobre.

 A tal proposito, con la citata Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che sarà data evidenza di quanto sopra "nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell'applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l'elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo professionale pervenute fino al 18 marzo (quest'anno il 16 marzo cade di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti".

Dichiarazione redditi PF precompilata e controlli formali

Se il modello viene presentato direttamente tramite l'applicativo web dell'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite di un intermediario ma con indicazione di ***dichiarazione predisposta dal contribuente***:

- se non vengono apportate **modifiche non saranno effettuati controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili confermati** così come proposti dall'Agenzia delle Entrate;
- se vengono effettuate **modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta**, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri confermati come proposti dall'Agenzia delle Entrate. Laddove, invece, gli oneri vengano modificati rispetto a quando proposto nella precompilata, i controlli documentali potranno essere effettuati solo sui documenti che hanno determinato la modifica.

Dichiarazione redditi PF precompilata e controlli formali

Se il modello viene predisposto **da chi effettua l'invio** (intermediario, CAF):

- se gli oneri vengono confermati come proposti dall'Agenzia delle entrate, non saranno effettuati controlli formali sugli stessi;
- se vengono effettuate **modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti degli intermediari abilitati, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.**

Deduzioni

Relatore: Sandra Pennacini



I contributi previdenziali e l'impresa familiare

Per le imprese familiari in regime di contabilità semplificata o ordinaria e nel caso di soggetto titolare di posizione assicurativa con collaboratori:

- la deduzione delle somme versate a titolo di contribuzione obbligatoria avviene nel quadro RP del titolare della posizione assicurativa e può essere esercitata, con riferimento ai contributi effettivamente versati (**principio di cassa**)
 1. relativamente ai contributi riferibili alla propria posizione individuale;
 2. relativamente ai contributi riferibili alle posizioni dei coadiuvanti / collaboratori, ma solo a condizione che:
 3. si tratti di **familiari a carico e non sia stata esercitata la rivalsa** nei confronti del coadiuvante / collaboratore.

Il titolare non può mai portare in deduzione i contributi versati per i collaboratori che non siano fiscalmente a carico, anche se non è stata esercitata la rivalsa.

I contributi previdenziali e l'impresa familiare in regime forfetario

A mente di quanto previsto dal comma 64 dell'articolo 1 della legge 190/2014, in presenza di impresa familiare in regime forfetario, ai fini della determinazione del reddito da assoggettarsi ad imposta sostitutiva, possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in ottemperanza di disposizioni di legge riferibili al titolare.

I contributi previdenziali e l'impresa familiare in regime forfetario

I contributi corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare possono essere portati in deduzione nel quadro LM, da parte del titolare dell'impresa, se riferibili:

- a familiari a carico
- a familiari **non a carico**, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori.

Nel caso dell'impresa familiare in regime forfetario, pertanto, i contributi che sono rimasti effettivamente a carico del titolare dell'impresa vengono scomputati dal quadro LM del titolare stesso, anche se si riferiscono a familiari non a carico, e quanto sopra in ragione del fatto che il reddito di tale impresa viene determinato interamente in capo al titolare.

Modello Redditi PF 2024

*l'indicazione delle spese
ristrutturazione e risparmio energetico*

Relatore: Giuseppe Avanzato



Premessa

La corretta indicazione delle spese sostenute per gli interventi edilizi all'interno del quadro RP è un aspetto fondamentale per fruire legittimamente delle detrazioni fiscali ad esse relative.

I contribuenti che hanno sostenuto nel 2023 spese per interventi edilizi di ristrutturazione ed hanno deciso di fruire delle detrazioni fiscali con essi maturati nella propria dichiarazione dei redditi, non ricorrendo quindi all'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito previsto **dall'art. 121 del D.L. n.34/2020**, **sono chiamati a compilare correttamente il quadro RP** della propria dichiarazione al fine di beneficiare delle agevolazioni all'uopo previste

La detrazione per le spese di ristrutturazione

↳ La detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione è prevista dall'art. 16-bis del TUIR e spetta attualmente nella misura del 50% su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 96.000 euro.

↳ Il predetto limite di spesa deve essere riferito ad ogni singola unità immobiliare residenziale, comprensiva delle relative pertinenze, ancorché in comproprietà o contitolarità di diritti.

↳ Gli interventi di recupero devono essere effettuati su immobili a **destinazione abitativa situati in Italia**, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli rurali e quelli ad uso promiscuo, cioè adibiti all'esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali.

La detrazione per le spese di ristrutturazione

Ai sensi **dell'art. 16-bis co. 4 del TUIR**, se i lavori di recupero del patrimonio edilizio consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni.

Es. Contribuente che ha sostenuto spese per complessive € 50.000 nel 2022 (spesa già indicata nel modello Redditi 2023 per l'anno 2022) il quale non ha concluso i lavori al 31/12/2022 ma questi continuano nel 2023. Tale fattispecie configura una mera prosecuzione, pertanto la spesa massima agevolabile per l'anno 2023 ammonta a € 46.000 (€ 96.000 - € 50.000)

La detrazione per le spese di ristrutturazione



L'art. **16-bis co. 5 del TUIR** prevede espressamente che, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.

La detrazione per le spese di ristrutturazione

La detrazione deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo, da scomputare dall'imposta lorda:

- la **prima**, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta;
 - le **restanti nove**, rispettivamente, nelle nove dichiarazioni dei redditi successive
-

L'eventuale eccedenza della detrazione rispetto all'imposta lorda si perde e non può essere chiesta a rimborso, né può essere riportata a credito negli anni futuri o utilizzata in compensazione **ex art. 17 del D.lgs. n. 241/97.**

La detrazione per le spese di ristrutturazione

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al **conseguimento di risparmi energetici**, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.



Condizioni per fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione

Al fine di fruire dei benefici della detrazione in commento direttamente nella dichiarazione dei redditi il contribuente deve essere in possesso dei seguenti documenti (da esibire a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria):

- fatture, ricevute fiscali o altra documentazione fiscale idonea comprovanti il sostenimento delle spese;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;

Condizioni per fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione

- domanda di accatastamento se l'immobile oggetto della ristrutturazione non risulta ancora censito al catasto;
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese (per gli interventi su parti comuni di condomini);
- dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore, e questi non sia un familiare convivente del possessore;
- comunicazione all'ASL competente per territorio di inizio lavori.

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni ristrutturazione

Sezione III A – In detta sezione vanno indicate le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche (comprese quelle per cui è possibile fruire del superbonus) spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e bonus verde. Nello specifico la Sezione III A accoglie le spese afferenti:


- alla ristrutturazione di immobili;
- all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenute entro determinate date.
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici;
- per la sistemazione del verde (bonus verde);
- per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);
- per l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l'installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici;
- per l'installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini.

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni ristrutturazione

ES. 1 Il sig. Bianchi ha sostenuto spese nel 2023 su una unifamiliare per € 100.000 per un intervento di ristrutturazione edilizia.

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus																
	Anno	Tipologia	Codice fiscale		Interventi particolari	Acquisto, predita o donazione	Maggiorazione sisma	Perc.	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile				
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11				
RP41	2023								1	96.000 ,00	9.600 ,00	1				
RP42										,00	,00					
RP43										,00	,00					
RP44										,00	,00					
RP45										,00	,00					
RP46										,00	,00					
RP47										,00	,00					
RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	1	,00	Rata 50%	2	9.600 ,00	Rata 65%	3	,00	Rata 70%	4	,00	Rata 75%	5	,00
		Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00	Rata Bonus Verde	8	,00	Rata 90%	9	,00	Rata 110%	10	,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	1	,00	Detraz. 50%	2	4.800 ,00	Detraz. 65%	3	,00	Detraz. 70%	4	,00	Detraz. 75%	5	,00
		Detraz. 80%	6	,00	Detraz. 85%	7	,00	Detraz. Bonus Verde	8	,00	Detraz. 90%	9	,00	Detraz. 110%	10	,00

Indicazione in dichiarazione: la compilazione della sezione III B



Per ottenere la detrazione fiscale occorre ancora indicare nella sezione III B i dati catastali identificativi degli immobili oltre ad altri dati per fruire della detrazione.

La sezione III B deve essere compilata per le spese sostenute nel 2023 in quanto per le spese sostenute dal 2013 al 2022 non è infatti obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili se *questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.*

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni ristrutturazione

Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione	RP51	N. d'ordine immobile 1 1	Condominio 2	Codice comune 3 A089	T/U 4 U	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6 1	Particella 7 123 /	Subalterno 8 4	
	RP52	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	Particella 7 /	Subalterno 8	
Altri dati	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)						CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO			
	RP53	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottnumero 5 /	Cod. Ufficio Ag. Entrate 6	7		
	DOMANDA ACCATASTAMENTO									
		Data 8	Numero 9	Provincia Off. Agenzia Entrate 10						

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni finalizzate al risparmio energetico

Sezione IV – In detta sezione vanno indicate le spese per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

Nello specifico la Sezione IV accoglie le spese afferenti:

- Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)
- Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)
- Intervento di installazione di pannelli solari – collettori solari
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
- Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori
- Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto
- Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni finalizzate al risparmio energetico

- Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico
- Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico
- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A
- Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni finalizzate al risparmio energetico

ES. 2 Il sig. Bianchi ha sostenuto spese nel 2023 su una unifamiliare per € 30.000 per la sostituzione degli infissi

Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus		Tipo intervento	Anno	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Percentuale	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione Sisma	Importo rata	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
RP61		12	2023				1	30.000,00		3.000,00	
RP62								,00		,00	
RP63								,00		,00	
RP64								,00		,00	
				Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%	
RP65 TOTALE RATE		1		2		3		4		5	
				Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%	
		6		7		8		9		10	
				Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%	
RP66 TOTALE DETRAZIONE		1		2		3		4		5	
				Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%	
		6		7		8		9		10	

Modello Redditi PF 2024

l'indicazione delle spese Superbonus

Relatore: Giuseppe Avanzato



Il Superbonus nel Modello Redditi PF 2023

La compilazione del modello REDDITI PF 2024 per il Superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 è differente a seconda della tipologia di intervento agevolato posto in essere dal contribuente

Gli interventi nello specifico dovranno essere riportati in seno al quadro RP ma la compilazione può interessare **sia la Sezione III A che la Sezione IV**

Il Superbonus nel Modello Redditi PF 2023

Gli interventi **trainanti da indicare in Sezione IV** sono contraddistinti dai seguenti codici:

- **30** - Intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari.
- **31** - Intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini.
- **32** Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
- **33** Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Il Superbonus nel Modello Redditi PF 2023

Mentre, gli interventi trainati da indicare in Sezione IV sono contraddistinti dai seguenti codici:

- **2** – Interventi sull’involucro degli edifici esistenti.
- **3** – Installazione di pannelli solari.
- **4** – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
- **5** – Acquisto e posa in opera di schermature solari.
- **6** – Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.
- **7** – Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto.
- **12** – Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- **13** – Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione.
- **14** – Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.
- **16** – Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa.

Il Superbonus nel Modello Redditi PF 2023

Gli interventi **trainanti da indicare in Sezione III A** sono contraddistinti dai seguenti codici:


Da 5 a 9 - Adozione di misure antisismiche (il codice varia a seconda del conseguimento della classe di rischio sismico ed anche dalla tipologia di edificio - edifici unifamiliari o parti comuni condominiali -)

Mentre, gli interventi **trainati da indicare in Sezione III A** sono contraddistinti dai seguenti codici:

- **16** - Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti
- **17** - Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
- **18** - Impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche
- **20** - Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni Superbonus

ES. 1 Un contribuente ha sostenuto spese su un edificio unifamiliare per € 40.000 (di cui € 30.000 nel 2022 ed € 10.000 nel 2023) per un intervento di isolamento termico che ha interessato l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% quale intervento trainante e, al contempo, ha sostenuto spese per la sostituzione degli infissi per € 20.000, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico per € 10.000 e per l'installazione del relativo accumulo per € 10.000.



Indicazione in dichiarazione delle detrazioni Superbonus

Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus	Tipo intervento	Anno	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Percentuale	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione Sisma	Importo rata		
	1	2	4	5	6	7	8	9	10		
RP61	30	2022	1			2	30.000,00		7.500,00		
RP62	30	2023			1	1	10.000,00		2.500,00		
RP63	12	2023			1	1	30.000,00		7.500,00		
RP64							,00		,00		
RP65 TOTALE RATE			Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%		
	1		2		3		4		5		
		Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%		Rata 60%	
		6		7		8		9		10	
RP66 TOTALE DETRAZIONE			Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		
	1		2		3		4		5		
		Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%		Detrazione 60%	
		6		7		8		9		10	

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni Superbonus

Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale		Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	Perc.	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile				
RP41	¹ 2023	² 16	³		⁴	⁵	⁶	⁷ 1	⁸ 1	⁹ 10.000,00	¹⁰ 2.500,00	¹¹ 1				
RP42	2023	17						1	1	10.000,00	2.500,00	1				
RP43										,00	,00					
RP44										,00	,00					
RP45										,00	,00					
RP46										,00	,00					
RP47										,00	,00					
RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	¹	,00	Rata 50%	²	,00	Rata 65%	³	,00	Rata 70%	⁴	,00	Rata 75%	⁵	,00
		Rata 80%	⁶	,00	Rata 85%	⁷	,00	Rata Bonus Verde	⁸	,00	Rata 90%	⁹	,00	Rata 110%	¹⁰	5.000,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	¹	,00	Detraz. 50%	²	,00	Detraz. 65%	³	,00	Detraz. 70%	⁴	,00	Detraz. 75%	⁵	,00
		Detraz. 80%	⁶	,00	Detraz. 85%	⁷	,00	Detraz. Bonus Verde	⁸	,00	Detraz. 90%	⁹	,00	Detraz. 110%	¹⁰	5.500,00

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni Superbonus

Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione		N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
RP51	1	2	3 A089	4 U	5	6 1	7 123 /	8 4	
RP52	1	2	3	4	5	6	7 /	8	
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO				
Altri dati		N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate		
RP53	1	2	3	4	5 /	6	7		
DOMANDA ACCATASTAMENTO									
			Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate				
			8	9	10				

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni Superbonus



ES. 2 Un contribuente ha sostenuto spese nel 2023 per € 10.000 per un intervento di isolamento termico su parti comuni che ha interessato l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% quale intervento trainante (CILAS e delibera assembleare del 20 febbraio 2023), inoltre ha sostenuto spese per la propria unità immobiliare per la sostituzione degli infissi per € 15.000 e per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione per € 10.000

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni Superbonus

Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus	Tipo intervento	Anno	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Percentuale	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione Sisma	Importo rata			
	1	2	4	5	6	7	8	9	10			
RP61	31	2023			2	1	10.000,00		2.500,00			
RP62	12	2023			2	1	15.000,00		3.750,00			
RP63	4	2023			2	1	10.000,00		2.500,00			
RP64							,00		,00			
RP65 TOTALE RATE			Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 75%	
			1	2	3	4	5					
			,00	,00	,00	,00	,00					
			Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%		Rata 60%	
			6	7	8	9	10					
			,00	,00	8.750,00	,00	,00					
RP66 TOTALE DETRAZIONE			Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 75%	
			1	2	3	4	5					
			,00	,00	,00	,00	,00					
			Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%		Detrazione 60%	
			6	7	8	9	10					
			,00	,00	7.875,00	,00	,00					

Indicazione in dichiarazione delle detrazioni Superbonus – caso particolare: spese 2022 da ripartire in 10 anni


Il DL 11/2023 consente al contribuente, per le spese superbonus sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 **quote annuali** di pari importo in luogo delle quattro a partire dal periodo d'imposta 2023.

L'**opzione è irrevocabile** ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.

L'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.



Indicazione in dichiarazione delle detrazioni Superbonus – caso particolare: spese 2022 da ripartire in 10 anni



ES. 3 Un contribuente ha sostenuto spese nel 2022 su un edificio unifamiliare per € 40.000 per un intervento di isolamento termico che ha interessato l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% quale intervento trainante e, sempre nel 2022, spese per la sostituzione degli infissi per € 20.000. Nel modello redditi 2023 per l'anno 2022 non ha indicato la detrazione spettante in quanto non capiente.


Indicazione in dichiarazione delle detrazioni Superbonus – caso particolare: spese 2022 da ripartire in 10 anni

Sezione IV		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus		Tipo intervento	Anno	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Percentuale	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione Sisma	Importo rata	
RP61		30	2022				1	40.000,00		4.000,00	
RP62		12	2022				1	20.000,00		2.000,00	
RP63								,00		,00	
RP64								,00		,00	
RP65 TOTALE RATE				Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%	
		1		2		3		4		5	
				Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%	
		6		7		8		9	6.000,00	10	
RP66 TOTALE DETRAZIONE				Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%	
		1		2		3		4		5	
				Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%	
		6		7		8		9	6.600,00	10	
Sezione V								Tipologia		N. di giorni	
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		RP71		Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale				1		2	
		RP72		Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro						N. di giorni	
										1	
		RP73		Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani							
										,00	

Flat Tax Incrementale

*Legge di bilancio 2023, L. 29 dicembre
2022, n. 197, articolo 1, commi da 55 a 57*

Relatore: Sandra Pennacini



Flat tax incrementale

RIFERIMENTI NORMATIVI

→ Legge di bilancio 2023, L. 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 55 a 57

PRASSI

→ Circolare AdE 18/E/2023

IN BREVE

→ regime di **tassazione** opzionale dei redditi di impresa e di lavoro autonomo **prodotti in forma individuale, esclusi i forfettari**


AMBITO TEMPORALE

→ applicazione in Redditi 2024 anno di imposta 2023 a **valere solo sul reddito di impresa / professionale prodotto nel 2023**: la misura non può essere utilizzata da coloro i quali hanno iniziato l'attività a partire dal 2 gennaio 2022.


Caratteristiche e condizioni




Redditi rilevanti



Impresa familiare



Effetti



Flat tax incrementale e estromissione dal regime forfettario



Esempio (impresa familiare)

Redditi di impresa (complessivi)	Importo	Variabile
Reddito 2020	30.000,00 €	
Reddito 2021	35.000,00 €	
Reddito 2022	40.000,00 €	
Reddito 2023	65.000,00 €	a
Calcolo base imponibile flat tax incrementale		
Reddito più alto del triennio 2020 - 2021 - 2022	40.000,00 €	b
Incremento reddituale: differenza tra il reddito 2023 ed il reddito più alto reddito del triennio precedente	25.000,00 €	$(a - b) = c$
Franchigia 5% calcolata sul reddito più alto del triennio precedente	2.000,00 €	$b \times 5\% = d$
Incremento reddituale al netto della franchigia	23.000,00 €	$(c - d) = e$
Quota percentuale imputabile al titolare 51%	11.730,00 €	$e \times \% = f$
Base imponibile flat tax incrementale titolare	11.730,00 €	$g = f, \text{ max } 40\text{mila euro}$
Reddito a tassazione ordinaria IRPEF in capo al titolare	21.420,00 €	$h = (a \times \%) - g$
Reddito a tassazione ordinaria IRPEF in capo ai collaboratori	31.850,00 €	$(a - g - h)$


Flat tax incrementale

Aspetti operativi

→ compilazione nuova sezione quadro LM «Flat Tax incrementale» righe LM12 e seguenti

SEZIONE II Tassa piatta incrementale (art. 1, commi 55- 57, legge n. 197 del 2022)		2020	2021	2022	Maggior reddito incrementato
LM12	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo del triennio precedente	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
IMPRESA FAMILIARE					
LM13	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo 2023	1	Quota possesso titolare		3
		,00	2	% di cui reddito intera impresa familiare	,00
LM14	Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva	Incremento reddituale lordo (LM13 col. 1 - LM12 col. 4)		Incremento agevolabile	
		1	2		
		,00	,00		
LM15	Imposta sostitutiva dovuta	(15% dell'importo di LM14, col. 2)			
		,00			

La flat tax incrementale nel modello Redditi 2024



Regime forfettario Quadro LM

Legge 190/2014 art. 1

Relatore: Sandra Pennacini




Regime forfettario

LM21 – Sussistenza dei requisiti di accesso e assenza di cause ostantive

Il contribuente è tenuto ad attestare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime agevolato, e l'assenza di cause ostantive

SEZIONE II Regime forfettario Determinazione del reddito	LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54) 1		Assenza cause ostantive applicazione regime (art.1, comma 57) 2		Nuova attività (art.1, comma 65) 3	
	LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività	
		1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
	LM22	1	2 %	3	4	5	

Regime forfettario



Regime forfettario

LM21 – L'aliquota 5%

CONDIZIONI

- Non aver esercitato attività di impresa o professionale, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti all'apertura della partita IVA in regime forfettario
- L'attività svolta non deve essere la prosecuzione della stessa attività svolta in precedenza come dipendente o autonomo (escluso il caso del praticantato professionale)
- Se si prosegue l'attività di un altro soggetto (es. acquisto di azienda) tale soggetto non deve aver conseguito nel periodo di imposta precedente ricavi / compensi superiori a 85.000 euro

SEZIONE II Regime forfettario Determinazione del reddito	LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	1	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	2	Nuova attività (art.1, comma 65)	3
	LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività	
		1	2	%	3	4	5
					.00	.00	.00

Quadro LM – Deduzione contributi

Regime ordinario

Il titolare della posizione deduce, nel quadro RP:

- ✓ I contributi che si riferiscono alla propria posizione
- ✓ I contributi che si riferiscono alla posizione di **familiari a carico**, a condizione che **non sia stata esercitata la rivalsa**

Regime forfetario

Il titolare della posizione deduce, nel quadro LM:

- ✓ I contributi che si riferiscono alla propria posizione
- ✓ I contributi che si riferiscono alla posizione di **familiari a carico e non a carico**, a condizione che **non sia stata esercitata la rivalsa**

Principio di cassa

Quadro LM – Deduzione contributi

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	Nuova attività (art.1, comma 65)		
	LM21	¹ X	² X			
	LM22	Codice attività ¹ 900301	Coefficiente redditività ² 67 %	Componenti positivi ³ 1000,00	Diritto Autore Correlati ⁴ ,00	Reddito per attività ⁵ 670,00
Impresa <input type="checkbox"/>	LM23		%	,00	,00	,00
Autonomo <input checked="" type="checkbox"/>	LM24		%	,00	,00	,00
Impresa familiare <input type="checkbox"/>	LM25		%	,00	,00	,00
	LM26		%	,00	,00	,00
	LM27		%	,00	,00	,00
	LM34	Reddito lordo	Artigiani e commercianti ¹ Per quadro RR ,00	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95) ² Per quadro RR ,00		670,00
	LM35	Contributi previdenziali e assistenziali		¹ 2000,00	²	670,00
	LM36	Reddito netto				,00

- LM35 colonna 1 al netto di rimborsi o compensazioni
 - LM35 colonna 2 «di cui» che trova capienza nel reddito lordo
- L'eventuale eccedenza è riportabile in RP, Oneri Deducibili***

Forfettari – Ritenute subite

Circolare Agenzia Entrate 10/E/2016

Lo scomputo delle ritenute è consentito *“a condizione che dette ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta e non ne sia stato richiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate”*

Indicazione in Redditi PF



RIGO RS40 – ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – casi particolari




LM41 – ritenute a scomputo imposta sostitutiva



RN33 – ritenute a scomputo dell’IRPEF

Forfettari – Ritenute subite

Ritenute d'acconto subite euro 200, di cui euro 101 euro utilizzati in LM per azzerare imposta sostitutiva e il residuo utilizzato per IRPEF

Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS40				Ritenute	200 ,00
						
LM41	Ritenute consorzio					101 ,00
RN33	RITENUTE TOTALI	1	di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.	2	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate ⁴
			,00		,00	,00
						99,00


Decreto Adempimenti

*Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1
Circolare ADE 8/2024 – 11 aprile 2024*


Relatore: Sandra Pennacini




Dichiarazioni precompilate




Sostituti di imposta




ISA



Trasmissione Dichiarativi


 L'articolo 11 del decreto Adempimenti interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (modello "REDDITI")⁶⁷, di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

 Sui medesimi termini è intervenuto successivamente l'articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Trasmissione dichiarativi

PERIODI D'IMPOSTA	DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL'IRAP		DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA (MODELLO 770)
	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche • Società e associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR 	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti IRES 	
Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023	<ul style="list-style-type: none"> – in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024 – se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024⁷⁹ <p><i>(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> – entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; – entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare <p><i>(rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – entro il 31 ottobre 2024 <p><i>(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche)</i></p>
Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024	<ul style="list-style-type: none"> – in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 – se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025 	<ul style="list-style-type: none"> – in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> – per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 – per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro 	<ul style="list-style-type: none"> – dal 15 aprile al 31 ottobre 2025

Versamenti



Rateazione

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	1° Luglio	0,00	31 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,17	20 agosto	0,18
3 ^a	20 agosto	0,50	16 settembre	0,51
4 ^a	16 settembre	0,83	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,16	18 novembre	1,17
6 ^a	18 novembre	1,49	16 dicembre	1,5
7 ^a	16 dicembre	1,82		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Vengono modificate le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e/o acconto delle imposte.

È ora prevista l'estensione dal **30.11 al 16.12** del termine per completare il pagamento rateale, riconoscendo quindi al contribuente un'ulteriore rata in cui ripartire l'onere fiscale. È previsto per entrambe le categorie di soggetti (titolari e non titolari di partita iva) i versamenti rateali devono essere effettuati **entro il 16 di ciascun mese.**

Termini di versamento

Il D.Lgs. Concordato Preventivo Biennale nr. 13/2024, articolo 37 comma 1 prevede che:

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto

Per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale



possono provvedere entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione

Termini di versamento

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi minimi e forfettari anche :

Ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi.



LUGLIO 2024						
DOMENICA	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



Senza maggiorazione!

Modello Redditi PF 2024


compensazioni dei crediti d'imposta

Relatore: Giuseppe Avanzato



Compensazioni dei crediti d'imposta -premess

Il contribuente, al fine di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24, è tenuto a rispettare alcuni requisiti formali previsti dalla vigente normativa



Più in generale, per poter compensare crediti d'imposta per un valore superiore a 5.000,00 euro annui occorre apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito (in alternativa la sottoscrizione del soggetto o dell'organo incaricato di effettuare la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c.).

Compensazioni dei crediti d'imposta - dirette

L'art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) prevede che la compensazione nel modello F24 di crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui, derivanti da:

- imposte sui redditi e relative addizionali
- IRAP
- ritenute alla fonte
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi

comporta l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, da parte di un soggetto abilitato, attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Compensazioni dei crediti d'imposta -premess

➡ Detti vincoli si applicano alle sole compensazioni di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, vale a dire alla cosiddetta compensazione "orizzontale" tra tributi diversi e tra tributi e contributi.

A tal fine, non rileva quindi l'utilizzo del credito in compensazione con importi a debito della stessa imposta (c.d. compensazione "verticale"), anche qualora tale compensazione venga esposta nel modello F24.

Con la circolare del 14.5.2014 n. 10 (§ 9.1) l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di 5.000,00 euro:

- ➡
- non è cumulativo;
 - è riferito invece alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione (in pratica occorre fare riferimento al singolo codice tributo).

Compensazioni dei crediti d'imposta - dirette

L'obbligo del visto di conformità non è comunque applicabile in presenza di un credito superiore a 5.000,00 euro, qualora l'utilizzo in compensazione "**orizzontale**" nel modello F24 non sia superiore al predetto.



Compensazioni dei crediti d'imposta - Iva

Anche per la compensazione di crediti IVA sia annuali che infrannuali di importo superiore a 5.000,00 euro annui comporta l'obbligo di richiedere:

- l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, da parte di un soggetto abilitato, attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
- in alternativa, la sottoscrizione da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

Il **limite di 5.000,00 euro** non è riferibile all'ammontare totale del credito IVA annuale, ma all'importo che viene effettivamente utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24

Compensazioni dei crediti d'imposta – soggetto abilitato



Il professionista che rilascia il visto di conformità deve provvedere alla trasmissione telematica della dichiarazione sulla quale ha apposto il visto, salvo specifiche eccezioni (studio associato, Stp o società di servizi)

Compensazioni dei crediti d'imposta – novità delle Legge di bilancio 2024

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a **titolo di contributi nei confronti dell'INPS** può essere effettuata:

- dai datori di lavoro non agricoli [...];
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata [...];
- dai ***lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS*** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ***a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge***. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.

ISA 2024 e provvedimenti Ade

Relatore: Giuseppe Avanzato



Ade prov. n. Prot. n. 68629/2024 del 28.02.2024 – approvazione dei modelli

Con il provvedimento 68629/2024 a firma del Direttore dell' AdE sono stati approvati i modelli (175) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**) per il periodo d'imposta 2023 e relative evoluzioni/revisioni. Si ricorda che il modello ISA è parte integrante della dichiarazione dei redditi.

Ovviamente sono state approvate anche le istruzioni, composte da: un parte generale (comune a tutti i modelli), una parte specifica per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche.

Ade prov. n. Prot. n. 68629/2024 del 28.02.2024 – approvazione dei modelli

Anche in caso di esclusione dall'applicazione degli ISA il contribuente sarà tenuto alla presentazione del modello nei seguenti casi:

- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all'attività prevalente, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d'impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ade prov. n. Prot. n. 68629/2024 del 28.02.2024 – approvazione dei modelli



Con il **provvedimento del 12 aprile 2024** sono state definite le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, o degli intermediari incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.


Ade prov. n. 192000/2024 del 12.04.2024 -l'acquisizione degli ulteriori dati ISA 2024

Accesso massivo per gli intermediari già delegati al cassetto fiscale


È prevista una richiesta per l'acquisizione massiva di tali ulteriori dati da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni e delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente



Ade prov. n. 192000/2024 del 12.04.2024 - l'acquisizione degli ulteriori dati ISA 2024

 Il provvedimento dispone che, laddove gli incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all'accesso al cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell'acquisizione massiva dei dati, devono inviare, tramite Entratel, all'Agenzia, l'elenco dei "clienti" per i quali richiedono gli stessi dati.

 La richiesta contiene il C.F. del richiedente + la dichiarazione di possesso della delega per la consultazione del cassetto fiscale di ciascun contribuente.

 L'attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.

Ade prov. n. 192000/2024 del 12.04.2024 - L'acquisizione degli ulteriori dati ISA 2024

Accesso massivo per gli intermediari NON delegati al cassetto fiscale

In assenza della delega al cassetto fiscale è invece necessario seguire un altro procedimento, il quale prevede l'indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l'effettivo conferimento della delega



Ade prov. n. 192000/2024 del 12.04.2024 -l'acquisizione degli ulteriori dati ISA 2024

Nel file inviato va riportato il codice fiscale del richiedente e, per ciascun delegante:

- il codice fiscale del contribuente
- il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante
- il numero e data della delega
- la tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega
gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2023 – anno d'imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – periodo d'imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante

Ade prov. n. 192000/2024 del 12.04.2024 -l'acquisizione degli ulteriori dati ISA 2024

Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 2000, con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell'acquisizione dei dati e che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

Ade prov. n. 205127/2024 del 22.04.2024 - regime premiale per ISA 2023

Con il provvedimento 140005/2023 del 22,04,2024 a firma del Direttore dell' AdE sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e sono anche riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'art. 9 bis del DL 50 del 24.04.2017 convertito in L. 96 del 21.06.2017.



Ade prov. n. 205127/2024 del 22.04.2024 - regime premiale per ISA 2024

Il provvedimento ha apportato modifiche di rilievo al regime premiale ISA per il periodo 2023 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 14 del D.lgs. 1/2024, alle lettere da a) ad f) del c.11 dell'art. 9-bis



Ade prov. n. 205127/2024 del 22.04.2024 - regime premiale per ISA 2024

Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità **almeno pari a 9**, anche calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i **periodi d'imposta 2022 e 2023**, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la **compensazione** dei crediti di importo non superiore a:

- 70.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024;
- 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di **compensazione del credito IVA** infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Ade prov. n. 205127/2024 del 22.04.2024 - regime premiale per ISA 2024

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di
- **rimborso** del credito IVA, maturato per l'anno di imposta **2024**, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di **rimborso** del credito IVA infrannuale maturato nei 3 primi tre trimestri dell'anno di imposta **2025**, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Ade prov. n. 205127/2024 del 22.04.2024 - regime premiale per ISA 2024

Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità **inferiore a 9 ma almeno pari a 8, ovvero 8,5** calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024;
- 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023.
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di **compensazione del credito IVA infrannuale**, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;

Ade prov. n. 205127/2024 del 22.04.2024 - regime premiale per ISA 2024

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di **rimborso** del credito IVA, maturato per l'anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di **rimborso del credito IVA infrannuale** maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta **2025**, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Ade prov. n. 205127/2024 del 22.04.2024 - regime premiale per ISA 2024

Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno **pari a 8,5, ovvero 9 calcolato attraverso la media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2023 l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Ade prov. n. 205127/2024 del 22.04.2024 - regime premiale per ISA 2024

Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità **almeno pari a 8, i termini di decadenza per l'attività di accertamento** previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **sono ridotti di un anno.**



Ade prov. n. 205127/2024 del 22.04.2024 - regime premiale per ISA 2024

Ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, calcolato anche attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023, è riconosciuta:

- l'esclusione della **determinazione sintetica del reddito complessivo** di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle **società non operative** di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2023:

Ade prov. n. 205127/2024 del 22.04.2024 - regime premiale per ISA 2024


I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, ***sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo***, accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

Ade prov. n. 205127/2024 del 22.04.2024 - regime premiale per ISA 2024

N.B. l'accesso alle premialità è possibile solo al raggiungimento di un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell'esito dell'applicazione degli ISA risultante dall'ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari.

Come precisato nella Risposta n. 31 del 06.02.2020 il regime premiale opera anche nel caso in cui il modello Redditi sia presentato entro 90 giorni dalla scadenza, sempreché i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli ISA siano corretti e completi.



Ade prov. n. 205127/2024 del 22.04.2024 - regime premiale per ISA 2024

Le eventuali dichiarazioni presentate successivamente al termine ordinario che modificano il precedente punteggio ISA ottenuto dal contribuente migliorandolo, sono considerate non rilevanti ai fini delle premialità.

Di contro, se con una dichiarazione successiva a quella trasmessa nei termini ordinari, la modifica dei dati per l'applicazione degli ISA determini una riduzione del punteggio di affidabilità, tale variazione rileva ai fini della riduzione/perdita dei benefici premialità.


Modello Redditi PF 2024

Quadro RU e Aiuti di stato

Relatore: Giuseppe Avanzato



Quadro Ru – premessa



L'articolo 15 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, prevede che nel modello REDDITI (a partire da quelli approvati nel 2024) **non è più richiesta l'indicazione** nel quadro RU di alcuni **crediti non automatici**, ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto e per i quali sia prevista **quale unica modalità di fruizione la compensazione in F24**.

Quadro Ru – premessa

Tuttavia, l'obbligo permane per le seguenti tipologie di agevolazioni:

- crediti d'imposta soggetti al limite di compensabilità previsto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007;
- crediti d'imposta **qualificati aiuti di stato o aiuti de minimis**, per i quali sia necessaria la compilazione della sezione "aiuti di stato" del quadro RS (elencati nella tabella degli aiuti di Stato);
- crediti d'imposta per i quali è prevista la possibilità di chiederne il rimborso in dichiarazione;

Quadro Ru – premessa

- crediti d'imposta cedibili ai sensi dell'art. 43-ter del d.p.r. n. 602 del 1973;
- crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni;
- crediti d'imposta per i quali è attribuita all'Agenzia delle entrate la funzione di controllo.

Quadro Ru – Crediti da indicare

Sono sicuramente da indicare:

- Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica – Codice credito 01
- Esercizio di servizio di taxi – Codice credito 05
- Caro petrolio – Codice credito 23
- Assunzione detenuti – Codice credito 24
- Mezzi antincendio e autoambulanze – Codice credito 28
- Software per farmacie – Codice credito 34
- Indennità di mediazione – Codice credito 78
- Promozione opere musicali (TAX CREDIT MUSIC) – Codice credito 93
- **Art - bonus – Codice credito A3**
- **Riqualificazione strutture ricettive turistico/alberghiere – Codice credito A6**
- Negoziazione e arbitrato – Codice credito C2
- **Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015 – Codice credito C4**

Quadro Ru – Crediti da indicare

Sono sicuramente da indicare:

- Investimenti pubblicitari – Codice credito E4
- **Investimenti beni strumentali/ZES – Codice credito E5**
- Esercenti librerie (tax credit librerie) – Codice credito E9
- Esercenti impianti di distribuzione carburante – Codice credito F3
- Social – Bonus – Codice credito F6
- Bonus bonifica ambientale – Codice credito G5
- **Commissioni pagamenti elettronici Codice credito H3**
- Investimenti beni strumentali/zls Codice credito H5
- Imprese editrici acquisizione servizi digitali Codice credito I8
- Campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive Codice credito I9

Quadro Ru – Crediti da indicare

- **Ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2023 Codice credito L1**
- **Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2023 – Codici 2L – 3L**
- Bonus acqua potabile Codice credito L5
- Formazione manageriale/donazioni Codice credito L6
- Cargo Bike Codice credito L9
- R & S Farmaci e vaccini Codice credito M5
- **Investimenti in beni strumentali / sisma Centro-Italia 2021 Codice credito N5**
- Attività di trasporto passeggeri in acque lagunari Codice credito N7
- IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO Codice credito N8
- Canoni di locazione imprese turistiche Codice credito N9

Quadro Ru – Crediti da indicare

- Credito d'imposta IMU per il comparto del turismo Codice credito P1
- Erogazioni in denaro in favore delle ITS Academy Codice credito P8
- Credito d'imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari Codice credito R3
- **Acquisto energia elettrica – imprese energivore – primo trimestre 2023 Codice credito R4**
- **Acquisto energia elettrica – imprese non energivore – primo trimestre 2023 Codice credito R5**
- **Acquisto gas – imprese a forte consumo di gas naturale – primo trimestre 2023 Codice credito R6**
- **Acquisto gas – imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale – primo trimestre 2023 Codice credito R7**
- Acquisto carburante per attività agricola, di pesca e agromeccanica – primo trimestre 2022 Codice credito R8

Quadro Ru – Crediti da indicare

- **Acquisto energia elettrica - imprese energivore – secondo trimestre 2023 - codice credito s2**
- **Acquisto energia elettrica - imprese non energivore - secondo trimestre 2023 - codice credito s3**
- **Acquisto gas - imprese a forte consumo di gas naturale – secondo trimestre 2023 - codice credito s4**
- **Acquisto gas - imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale – secondo trimestre 2023 - codice credito s5**
- **Strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi - codice credito s9**
- Acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari – soggetti esercenti attività di cuoco professionista - codice credito t2
- **Altri crediti d'imposta codice credito 99**

Quadro Ru – Crediti che è possibile non indicare

I crediti d'imposta per i quali è esclusa l'indicazione sono riportati nella "**Tabella crediti esclusi Sezione I**" posta in calce alle istruzioni del modello Redditi 2024.

TABELLA CREDITI ESCLUSI SEZIONE I			
CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO
86	Credito d'imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato	art. 24 D.L. 83/2012	6847
B2	credito d'imposta per l'acquisizione di beni capitali da parte delle imprese di autotrasporto	art. 32-bis D.L. 133/2014	6848
B3	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per le iniziative relative alla formazione del personale	art. 32-bis D.L. 133/2014	6862
C3	Credito d'imposta per la sostituzione di autocaravan	art. 1, commi 85 e 86, L. 208/2015	6875
C8	Credito d'imposta per i costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto	art. 56 L. 221/2015	6877
D2	Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva	art. 15 L. 220/2016	6883

Quadro Ru – Crediti che è possibile non indicare

L'obbligo **PERMANE** comunque laddove devono essere indicati eventuali trasferimenti dei crediti ai collaboratori dell'impresa familiare (da parte del titolare della stessa), a cessioni ai sensi dell'art. 1260 del c.c. o a seguito di trasferimenti d'azienda.

In questo caso devono essere compilate le sezioni III-A e III-B.

Quadro RS Aiuti di stato

La **sezione I del quadro RU** riepiloga, distintamente per ciascuna tipologia di credito di imposta, tipologia del tax credit, formazione, utilizzi, richieste di rimborso e ammontare a nuovo.

SEZIONE I													
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante				Codice credito		Caro Petrolio					
						1		2					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione									,00		
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)									,00		
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo											
		1	2	B2	C2	D2	E2						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00						
		(di cui)	
		F2										3	
		,00										,00	
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24									,00		
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e accanti)	IVA (Saldo)	IRPEF (Accanti)	IRPEF (Saldo)	Imposta sostitutiva					
	1	2	3	4	5	6							
	,00	,00	,00	,00	,00	,00							
RU8	Credito d'imposta riversato									,00			
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)						Art. 1260 c.c.		Trasferimento d'azienda				
							1		3		,00		
RU10	Credito d'imposta trasferito (impresa familiare)									,00			
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso									,00			
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						Vedere istruzioni		1		2		
											,00		

Quadro RS Aiuti di stato

Deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (***aiuti di Stato e aiuti "de minimis"***) nonché di quelli subordinati all'emanazione di **provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati**, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento. Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Quadro RS Aiuti di stato

- Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “tabella codici aiuti di stato”
- L’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.
- Il prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

Quadro RS Aiuti di stato

Rispetto allo scorso anno il quadro non presenta novità di rilievo

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA								
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
1	2	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera
9	10	11								
11A	12	13	14		15	16	17	,00		
RS401										
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune			
18	giorno	mese	anno	19	giorno	mese	anno	20	21	
Obiettivo			Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante			
25			26	27		28	29			
				,00			,00			
IMPRESA UNICA										
Codice fiscale					Codice fiscale					
1					2					
Codice fiscale					Codice fiscale					
3					4					
Codice fiscale					Codice fiscale					
5					6					
RS402										

Assenza
Impresa Unica

Quadro RS Aiuti di Stato

In colonna 1 va esposto l'aiuto di Stato o l'aiuto "de minimis" spettante nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella "Codici aiuti di Stato".

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	BASE GIURIDICA							
			Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Quadro RS Aiuti di Stato

TABELLA CODICI AIUTI DI STATO			
Codice aiuto	Descrizione	Norma	Obiettivo
1	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali	Artt. da 155 a 161, TUIR	
3	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in <i>Start-Up</i> innovative	Art. 29, D.L. n. 179/2012	
4	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale delle PMI innovative	Art. 4, D.L. n. 3/2015	
5	Esenzione parziale del reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale o nei registri degli Stati dell'UE o dello SEE ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'UE o dello SEE	Art. 4, c. 2, D.L. n. 457/1997	
7	Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali	Art. 16, D.Lgs. n. 112/2017	

Quadro RS Aiuti di Stato

Il **codice residuale 999** va utilizzato unicamente nell'ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis non espressamente ricompresi nella "Tabella codici aiuti di Stato". Solo in tal caso vanno compilate anche le colonne da 3 a 11 per specificare la norma di riferimento (base giuridica).

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	BASE GIURIDICA							
			Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
								Numero	Estensione	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Quadro RS Aiuti di Stato

Nella colonna 11A, nel caso in cui in colonna 1 sia indicato il codice 999, va riportato il codice CAR identificativo della misura agevolativa, desumibile dalla sezione trasparenza del RNA, sempre che la misura sia stata registrata nel predetto registro dall'autorità responsabile entro la data di presentazione della dichiarazione. Qualora sia compilata la presente colonna non vanno compilate le colonne da 4 a 11.

Aiuti di Stato			BASE GIURIDICA							
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
1	2	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera
9	10	11								
RS401										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
11A	12	13	14		15	16	17			
							,00			
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune			
18	giorno	mese	anno	19	giorno	mese	anno	20	21	
Obiettivo			Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
25			26	27		28		29		
								,00		

TABELLA FORMA GIURIDICA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
AF	Altre forme	ID	Istituto di credito di diritto pubblico
AC	Associazione	IR	Istituto religioso
AI	Associazione impresa	MA	Mutua assicurazione
PA	Associazione in partecipazione	PF	Persona fisica
AT	Azienda autonoma statale	PC	Piccola società cooperativa
AM	Azienda municipale	PS	Piccola società cooperativa a responsabilità limitata
AP	Azienda provinciale	AU	Società per azioni con socio unico
AR	Azienda regionale	SR	Società a responsabilità limitata
AZ	Azienda speciale	RR	Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
LL	Azienda speciale di cui al d.lgs. 267/2000	SU	Società a responsabilità limitata con unico socio
AL	Azienda speciale di ente locale	RS	Società a responsabilità limitata semplificata
CE	Comunione ereditaria	SA	Società anonima
CO	Consorzio	CN	Società consortile
CC	Consorzio con attività esterna	SL	Società consortile a responsabilità limitata
CZ	Consorzio di cui al d.lgs. 267/2000	OS	Società consortile cooperativa a responsabilità limitata
CF	Consorzio fidi	AE	Società consortile in accomandita semplice
CR	Consorzio intercomunale	AN	Società consortile in nome collettivo
CM	Consorzio municipale	SO	Società consortile per azioni
CS	Consorzio senza attività esterna	SC	Società cooperativa
RC	Contratto di rete dotato di soggettività giuridica	CI	Società cooperativa a responsabilità illimitata
OO	Cooperativa sociale	CL	Società cooperativa a responsabilità limitata
EN	Ente	OC	Società cooperativa consortile
ES	Ente di cui alla l.r. 21-12-93, n.88	SG	Società cooperativa europea
ED	Ente diritto pubblico	SS	Società costituita in base a leggi di altro stato
EE	Ente ecclesiastico	SF	Società di fatto
ER	Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto	SM	Società di mutuo soccorso
EI	Ente impresa	SD	Società europea
EM	Ente morale	AA	Società in accomandita per azioni
EC	Ente pubblico commerciale	AS	Società in accomandita semplice
EP	Ente pubblico economico	SN	Società in nome collettivo
EL	Ente sociale	SI	Società irregolare
FO	Fondazione	SZ	Società non prevista dalla legislazione italiana
FI	Fondazione impresa	SP	Società per azioni
GE	Gruppo europeo di interesse economico	SE	Società semplice
IF	Impresa familiare	SV	Società tra professionisti
DI	Impresa individuale	ST	Soggetto estero
IC	Istituto di credito		

Quadro RS Aiuti di Stato

	Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante
RS401	11A	12	13	14	15	16	17 ,00

Dimensione impresa

- 1.micro impresa
- 2.piccola impresa
- 3.media impresa
- grande impresa

Dimensione impresa

Definizione PMI	Numero di dipendenti	Fatturato	Totale di bilancio
Micro Impresa	< 10	Minore o uguale a 2.000.000 di euro	Minore o uguale a 2.000.000 di euro
Piccola impresa	< 50	Minore o uguale a 10.000.000 di euro	Minore o uguale a 10.000.000 di euro
Media impresa	< 250	Minore o uguale a 50.000.000 di euro	Minore o uguale a 43.000.000 di euro

Requisito rispettato se
Nr. dipendenti + Fatturato
Oppure
Nr. dipendenti + Totale di bilancio

Quadro RS Aiuti di Stato

Campo 14 – codice ATECO

Campo 15 – Settore

1. **GENERALE:** Aiuti di Stato (diversi dagli aiuti SIEG e dagli aiuti nei settori AGRICOLTURA e PESCA) ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che non opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del Reg (UE) 1407/2013 o che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art.3 comma 3 del Reg (UE) 1407/2013;

Quadro RS Aiuti di Stato

2.**STRADA**: Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del Reg (UE) 1407/2013;

3.**SIEG**: Aiuti SIEG ovvero aiuti de minimis SIEG concessi ai sensi del Reg (UE) 360/2012 (o successivi) ad un beneficiario attivo sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG);

Quadro RS Aiuti di Stato

3. **AGRICOLTURA**: Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 (o successivi);

4. **PESCA**: Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 717/2014 (o successivi).

Dimensione impresa

Nel **rigo RS402**, vanno riportati, in caso di aiuti de minimis, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013.
Al riguardo

IMPRESA UNICA	
<input type="checkbox"/> Assenza Impresa Unica	
RS402 Codice fiscale 1	Codice fiscale 2
Codice fiscale 3	Codice fiscale 4
Codice fiscale 5	Codice fiscale 6

Impresa Unica

Per "**impresa unica**" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una "impresa unica".

Quadro RS Aiuti di Stato

In caso di aiuti ricevuti nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework), vanno riportati anche i codici fiscali delle imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato. Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione dell'autodichiarazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, non occorre compilare il presente rigo. In assenza di impresa unica, come sopra definita, e/o nella situazione descritta nel periodo precedente, il presente rigo non va compilato e va barrata la casella "Assenza impresa unica".

Assenza Impresa Unica		IMPRESA UNICA	
<input type="checkbox"/>	RS402	Codice fiscale 1	Codice fiscale 2
		Codice fiscale 3	Codice fiscale 4
		Codice fiscale 5	Codice fiscale 6